TRIBUNALE DI VENEZIA

SI COMUNICA A:

QUESTURA DI PADOVA

Sezione 03 - C/O Tribunale ordinario di Venezia

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 4779/2015

Giudice: BALLETTI MARIA GRAZIA

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale

Avv. PERNECHELE CHIARA

Convenuto principale MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

Avv. IN PROPRIO (COME IN ATTI)

Oggetto: PROCEDIMENTO PROMOSSO EX ART. 35 D.LGS 25/08 E 19 d.D.L.GS 150/2011

Testo comunicazione

ORDINANZA DEL G.I. DOTT.SSA BALLETTI

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Ada Marzo

RG 4779 /2015

TRIBUNALE DI VENEZIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento promosso ex art. 35 D.lgs 25/08 e 19 D.L. gs 150/2011

Da

Difeso dall'avv. PERNECHELE CHIARA

Il Giudice dott.ssa Mariagrazia Balletti

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente ha proposto opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Verona sul presupposto di essere cittadino del Camerun omosessuale e di essere stato motivato a lasciare il paese a seguito delle angherie patite per le proprie tendenze. Il ricorrente avrebbe iniziato a esprimere la propria sessualità a pagamento . Dopo essere stato scoperto assieme al compagno si sarebbe recato in un'altra città ove sarebbe stato individuato come omosessuale .

La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda rilevando che non sussistevano i presupposti ex art. 5,7,8 D.Lgs 251/07 per la concessione dello status di rifugiato, né i presupposti di grave danno ex art. 14 a), b) c) D.Lgs 251/07 né gravi motivi di carattere umanitario ex D.Lgs 286/98 da determinare la trasmissione degli atti al Questore per i provvedimenti di competenza.

Il ricorrente rileva che vi sono le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale nonché gravi motivi ex art. 17 D.lgs 251/07 che consentono di riconoscere la protezione sussidiaria allo straniero qualora sussistono fondati motivi per ritenere che se ritornasse nel Paese di origine o se apolide in quello di dimora abituale , correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ; nello specifico, in Camerun l'omosessualità è punita penalmente con la conseguenza che un suo rientro nel paese di origine lo esporrebbe a rischi di punizioni e non potrebbe esprimere liberamente la propria identità sessuale. Peraltro, sussistono anche esigenze di carattere umanitario ex art. 5 co. 6 D. Lgs 286/98 e art. 19 co. 1 , essendo il ricorrente esposto al pericolo di ritorsioni per la propria tendenza sessuale. Chiede la concessione della protezione internazionale con la attribuzione dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria ex art. 17 D.lgs 251/07 e in subordine il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari .

La Commissione ha rilevato che non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda e chiede il rigetto del ricorso .

Firmato Da: BALLETTI MARIAGRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f795d

Il Giudice ha fissato udienza per la comparizione personale dell'interessato, che è stato sentito con l'ausilio di un interprete; nessuno è comparso per la Commissione territoriale; il Giudice ha riservato la decisione.

La domanda non può trovare accoglimento .

Invero, la Commissione ha evidenziato diverse incongruenze nella narrazione dei fatti in sede di audizione ed in particolare la scoperta dell'omosessualità in età non giovanissima, l'esercizio della prostituzione nonostante la disponibilità di un impiego presso il bar della zia , la mancanza di adeguate precauzioni per evitar di essere scoperto , il racconto della forzatura della porta da parte del padrone di casa al solo fine di sorprenderlo con il compagno in atteggiamenti privati, senza però poi denunciali , oltre a contraddizioni in cui l'interessato è incorso nella narrazione.

Nel merito, va condivisa la valutazione della Commissione che ha ritenuto che la narrazione del ricorrente sulla minaccia temuta non soddisfi i requisiti di plausibilità e verosimiglianza , né che sussista il danno grave ex art. 14 D.lgs 251/07 ; invero, non risulta verosimile che siano entrate sei persone in casa per sorprenderlo con l'amico , distruggendo cose di proprietà del padrone di casa, né è verosimile che solo il ricorrente fosse nella condizione di andarsene mentre all'amico non sarebbe successo nulla ; tuttavia, risultando una dichiarazione in atti circa la relazione sentimentale di natura omosessuale che l'interessato sta mantenendo e tenuto conto delle potenziali conseguenze del rientro nel paese di origine, ove l'omosessualità è gravemente sanzionata, può trovare accoglimento la domanda di protezione umanitaria .

Le spese di lite vengono compensate tenuto conto della natura della controversia e dell'accoglimento parziale della domanda formulata in via subordinata

PQM

Rigetta la domanda di concessione della protezione internazionale con la attribuzione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 17 D.lgs 251/07

Accoglie la domanda di protezione a fini umanitari del ricorrente

mandando alla Questura competente per quanto di competenza in ordine al rilascio del permesso id soggiorno ex art. 5 D. lgs 286/98

Spese compensate

Venezia 05/11/2015

Il Giudice

Dott.ssa Mariagrazia Balletti

Firmato Da: BALLETTI MARIAGRAZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f795d